

# **TI\_GERICHTE 60.2005.428 vom 9. Oktober 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-10-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2005.428](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2005.428)

FR: TI\_GERICHTE 60.2005.428 du 9 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE 60.2005.428 del 9 ottobre 2006

## **Regeste**

ricorso in materia di assistenza giudiziaria internazionale penale. legittimazione.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. Secondo costante prassi, il teste è legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto quando vi sia direttamente sottoposto (come, ad esempio, in caso di audizione richiesta dall'autorità rogante); egli è poi legittimato a impugnare l'eventuale trasmissione del verbale di interrogatorio soltanto nella misura in cui sia stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258; R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, p. 350). Il teste non è infine legittimato a fare valere interessi di terzi (DTF 125 II 356).

### **E. 2**

Questa Camera esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti: il ricorrente è nondimeno tenuto ad addurre i fatti a sostegno della propria legittimazione (DTF 123 II 161). Nel gravame difetta una simile indicazione, l'avv. RI 1 limitandosi ad affermare, in modo del tutto generico, di essere pacificamente legittimato a ricorrere in quanto destinatario della decisione impugnata (ricorso 15/16.12.2005, p. 2). Di massima, la legittimazione ad impugnare la trasmissione di un verbale di interrogatorio spetta anzitutto al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva. In concreto, il ricorrente è stato sentito nell'ambito del procedimento aperto dal Ministero pubblico del Canton Ticino a carico di \_\_\_\_\_ (inc. MP \_\_\_\_\_) e solo in un secondo momento è stata richiesta copia del suo verbale di interrogatorio dall'autorità rogante (inc. Rog. \_\_\_\_\_): al proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la trasmissione di risultanze istruttorie già acquisite nell'ambito di un'inchiesta interna non costituisce una misura coercitiva a' sensi dell'art. 64 cpv. 1 AIMP (decisione TF 1A.89/2005 del 15.7.2005). In secondo luogo la legittimazione a ricorrere spetta al teste chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente. Per stessa ammissione del ricorrente, le deposizioni di cui al suo verbale di interrogatorio 17.1.2005 (AI 9, inc. MP \_\_\_\_\_) non aggiungono nulla di rilevante agli ulteriori atti acquisiti dall'autorità rogante “ (...) se non in merito a come \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si sono messi in contatto con lo studio legale ” (ricorso 15/16.12.2005, p. 3). Con particolare riferimento alle terze persone estranee al procedimento citate nel verbale, si limita infine ad accennare ad un eventuale rischio di apertura di un procedimento a loro carico, senza spiegare tuttavia perché queste ragioni ipotetiche dovrebbero prevalere sui bisogni dell'assistenza e soprattutto senza

specificare quali conseguenze, sul piano personale, comporterebbe la trasmissione di tali nominativi, segnatamente dei suoi datori di lavoro e della persona che ha stabilito il contatto con \_\_\_\_\_. Ne segue che, alla luce delle considerazioni sopra esposte ed in assenza di indicazioni più precise, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione dell'avv. RI 1.

### **E. 3**

A prescindere dall'inammissibilità per difetto di legittimazione, il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito. Manifestamente infondata è anzitutto la censura di carente motivazione, ove si pensi appena che il ricorrente è stato messo in condizione di rendersi conto della portata della decisione impugnata e di deferirla a questa Camera con piena cognizione di causa (decisione TF 6P.7/2006 del 13.3.2006; R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 320). Contrariamente all'assunto ricorsuale, l'utilità e la rilevanza potenziale delle dichiarazioni dell'avv. RI 1 per il procedimento \_\_\_\_\_ non possono inoltre essere escluse. Come evidenziato dal procuratore pubblico, pur riconoscendo che le ipotesi di reato di cui è accusato \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ sono riferite a fatti antecedenti, le sue informazioni in merito ai contatti avuti con lo stesso \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ permettono di meglio comprendere lo sviluppo della vicenda che ha dato luogo al procedimento svizzero e, di riflesso, sono potenzialmente utili per confermare o confutare i sospetti dell'autorità rogante. Peraltro il ricorrente si limita a sostenere che la sua deposizione non aggiungerebbe niente di rilevante agli altri atti richiesti dall'autorità rogante, dimenticando tuttavia che anche la conferma di risultanze istruttorie già acquisite non è, potenzialmente, inutile. Da ultimo, quanto all'asserita violazione del segreto professionale, l'avv. RI 1 non può prevalersene in relazione alla trasmissione dei nominativi dei suoi datori di lavoro e della persona che ha stabilito il contatto con \_\_\_\_\_ (R. ZIMMERMANN, op. cit., p. 243) ed in ogni caso lo svincolo ricevuto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non era subordinato ad alcuna limitazione.

### **E. 4**

Il gravame è irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge applicabili, pronuncia 1. Il gravame è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 150.--, per complessivi CHF 1'150.-- (millecentocinquanta), sono poste a carico dell'avv. RI 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedio di diritto Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 98, 98a OG, 5 PA). 4. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
Il segretario